T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 giugno 2009, n. 3547

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

OMISSIS

per l'accertamento
dell'illegittimo comportamento omissivo e dell'obbligo di concludere il procedimento che ha avuto inizio con istanza in data 1.7.2008 con la quale è stato chiesto che l'autorizzazione rilasciata a G.D.G. , con Decreto della Prefettura di Napoli in data 26 marzo 2007, prot. n. 148, venisse trasferita in capo al medesimo G.D.G. , quale Amministratore Unico e legale rappresentante della "G.S.A. S.r.l.";
e per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi con contestuale nomina di Commissario ad Acta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 il dott. V.C.
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone D.G. G. che il Prefetto di Napoli con decreto n. prot. 148/16pol.Amm. Area I quater del 26.3.2007 lo aveva autorizzato ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza Privata "C.T.L.", con sede legale in Maddaloni (CE) alla Via S.S. Sannitica, n. 265 e sede operativa in Napoli, allo espletamento di attività di vigilanza privata, teleallarme, radioallarme, videosorveglianza nell'ambito della Provincia di Napoli, avvalendosi di un organico di n° 25 (venticinque) guardie particolari giurate.
Aggiunge che l'enorme ritardo con il quale si era provveduto al rilascio dell'indicata autorizzazione - richiesta in data 29.1.2003 - aveva causato all'Istituto di Vigilanza Privata C.T.L. la perdita degli accordi raggiunti, nonché della richiesta di servizi, al punto che, al fine di non subire ulteriori danni, aveva ceduto alla "G.S.A. s.r.l." il ramo di azienda costituito dal complesso di beni funzionalmente organizzati per l'esercizio presso la sede secondaria di Napoli…..dell'attività di servizi di vigilanza in genere, in forza del Decreto della Prefettura di Napoli per l'attività di vigilanza privata in data 26 marzo 2007, prot. n. 148.
Aggiunge, ancora che, in data 1.7.2008, quale titolare dell'autorizzazione per l'attività di vigilanza privata rilasciata dal Prefetto di Napoli con Decreto in data 26 marzo 2007, prot. n. 148, aveva chiesto che l'indicata autorizzazione gli fosse rilasciata in qualità di Amministratore Unico della G.S.A. s.r.l.

Tanto premesso e preso atto che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso - undici mesi - allo stato, non era stato adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento, G.D.G. , con ricorso notificato il 3.6.2009 e depositato il giorno 4 successivo, ha adito questo Tribunale, per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo dell'Amministrazione in ordine all'obbligo di concludere il procedimento attivato con istanza dell'1.7.2008, previo annullamento del silenzio-rifiuto formatosi e la contestuale nomina di Commissario ad Acta.
All'uopo l'interessato ha affidato il ricorso alla seguente censura:
Violazione di legge (art. 97 Cost.; art. 2 L. 7.8.1990, n. 241; artt. 134 e ss. R.D. 18.6.1931, n. 737; art. 257 ter R.D. 6.5.1940, n. 635; D.M. 18.4.2000, n. 142. Eccesso di potere (per violazione del principio per il quale la P.A., specie quando sussiste un istituzionale potere ed il correlativo obbligo di esercitarlo, è obbligata a provvedere in analogia a quanto disposto dall'art. 25 T.U. 10.1.1957, n. 3 e dell'art. 2 L. n. 241/1990).
Evidenzia, in particolare, il ricorrente come, da un lato, le norme rubricate fonderebbero, da un lato, l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro tempi predefiniti e, dall'altro, sussisterebbe il diritto dell'istante al rilascio del provvedimento richiesto, ovviamente, sussistendone i presupposti previsti dagli artt. 134 e ss. del R.D. 18.6.1931, n. 737.
Infatti, alla stregua della rubricata normativa ed, in particolare, delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo contenute nella L. n. 241 del 1990, si configurerebbe un vero e proprio diritto dell'istante al rispetto dei "tempi" del procedimento, in modo tale da fissare la durata massima dello stesso: tempi che, nel caso di specie, sarebbero stati abbondantemente superati.
L'intimato Ministero si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso per l'inesistenza di alcun obbligo di provvedere, in considerazione delle vicende che avevano caratterizzato l'originaria concessione.
Alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. L'art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza del privato ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso; in particolare, giusta la previsione di cui all'art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

3. Pertanto, escluse le fattispecie, sub a) e sub c) ed atteso che l'istanza de qua non risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso del ricorrente, sussiste l'obbligo per l'intimata Amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alle richiesta avanzata con l'istanza del 1° luglio 2008.
4. Invero - come fondatamente dedotto - il ricorrente con l'istanza del 1° luglio 2008 rimasta inevasa, non aveva richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 134 del R.D. 18.6.1931, n. 737, ma, nella qualità di intestatario dell'originaria autorizzazione, unicamente un aggiornamento di quest'ultima che continuava a permanere in capo alla medesima sua persona fisica, in modo tale, però, da considerarlo non più quale rappresentante della precedente società (l'Istituto di Vigilanza Privata "C.T.L."), ma di quella nuova (la "G.S.A. s.r.l."), sorta per scorporo del ramo di azienda dalla prima.
Pertanto l'inosservanza dell'obbligo di provvedere sussiste anche in concreto e ciò anche in forza dei superiori principi di buona amministrazione e di proporzionalità dell'azione amministrativa (Cfr.: art. 97 Cost. ed art. 2 L. n. 241/1990) che, comunque, deve sempre svolgersi in maniera tale da perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio per l'interesse del privato, e, poi, per l'elementare esigenza di tutelare l'affidamento degli interessati.
5. Nella fattispecie in esame alcun riscontro è stato fornito dal resistente Ministero ed, in ogni caso, il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente è legato essenzialmente al ritardo con cui si è procrastinato la conclusione del procedimento ex art. 134 del R.D. 18.6.1931, n. 737, attivato con l'istanza del 1° luglio 2008.
6. Conclusivamente, fermo il potere amministrativo di valutare la tipologia degli atti da adottarsi, il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del 1° luglio 2008 e va accolto e conseguente dichiarazione dell'obbligo della di provvedere sulla stessa.
7. Deve, pertanto, ordinarsi alla intimato Ministero dell'Interno di emanare un provvedimento espresso in esito alla predetta istanza entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3036/2009 R.G.) proposto da D.G. Gennaro, così dispone:
a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Ministero dell'Interno, ordinando a quest'ultimo ultimo di provvedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
Dispone, altresì, in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta Amministrazione ed a richiesta di parte, provvederà, se già non provveduto, il Commissario ad acta che s'intende sin d'ora nominato nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO